

ARCHEA ASSOCIATI
Lungarno Benvenuto Cellini, 13
50125 Firenze (FI)
+39 055 6580127
archea.associati.srl@pec.it

ARCHITETTO
Arch. Giovanni Polazzi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



GPA Partners
via Leone X, 3
52129, Firenze (FI)
+39 055 468291
info@gpapartners.com

INGEGNERE
Ing. Giovanni Cardinale

MISSIONE 1: Digitalizzazione,
innovazione, competitività e cultura

COMPONENTE 3: Cultura 4.0

MISURA 2: "Rigenerazione di piccoli siti
culturali, patrimonio culturale,
religioso e rurale"

INVESTIMENTO 2.1: " Attrattività dei
borghi storici"

Linea d'intervento A Progetti pilota per
la rigenerazione culturale, sociale ed
economica dei borghi a rischio
abbandono e abbandonati



Valentini Ventura
Restauro Opere D'arte srl
Via Camillo Benso Conte di Cavour, 169
50019 Sesto Fiorentino (FI)

DOTT.
Dott.ssa Daniela Valentini



Chiarini Associati
Ingegneria Civile Ambientale
Via Galileo Ferraris, 63
52100 Arezzo

INGEGNERE
Ing. Remo Chiarini

Sacha Slim Bouhageb
Via Pian d'Albero, 4
50012 Bagno a Ripoli (FI)
+39 055 5392104
ssb@2sb.it

INGEGNERE
Ing. Sacha Slim Bouhageb



STUDIO MATTIOLI
Via Santo Stefano, 30
40125 Bologna (BO)
+39 051 6449001
studio.mattioli@studiomattioli.com

DOTT.
Dott. Gonzalez Muro

PROGETTO
Rigenerazione culturale, sociale ed economica dell'antico Borgo di Castelnuovo in Avane
ACDC-AVANE CENTRALE CREATIVA (CUP: G37B22000180006)
PFTE art 23 comma 5 bis, 6 D.Lgs 50/2016
INDIRIZZO
Castelnuovo dei Sabbioni
Comune di Cavriglia 52022 (AR), Italia

COMMITTENTE
Comune di Cavriglia

INDIRIZZO
Viale Principe di Piemonte, 9
52022 Cavriglia AR

CODICE ELABORATO
PFTE-RS-G-3.12-R_0

ELABORATO
LINEE GUIDA ED OPERATIVITA' AI FINI DEL VINCOLO
PAESAGGISTICO ART. 142, LETT.C E G DEL D.LGS. N.42/04

FASE DI PROGETTO - DISCIPLINA	REVISIONE N°	DATA	DESCRIZIONE
	1	23-05-2024	Prima emissione
SCALA			
DATA			

SPAZIO RISERVATO
ALL'AMMINISTRAZIONE



INDICE

1. Prime indicazioni in tema di vincolo paesaggistico art. 142, lett.c.	2
2. Linee guida in termini di operatività ai fini del vincolo art.142, lett. c, del D.lgs. n. 42/04	5
3. Prime indicazioni in tema di vincolo paesaggistico art. 142, lett.g.....	6
4. Linee guida in termini di operatività ai fini del vincolo art.142, lett. g, del D.lgs. n. 42/04	9



1. Prime indicazioni in tema di vincolo paesaggistico art. 142, lett.c.

Il vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, lett. c, del D.lgs. n.42/04 disciplina le aree di interesse paesaggistico in qualità di *"fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di Legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775, e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"*.

La Regione Toscana attraverso il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico ha individuato le "Aree tutelate per Legge" attraverso la metodologia descritta all'Allegato 7B del PIT e disciplinato la norma di tutela come riportata all'interno dell'Allegato 8B del PIT.

Nello specifico all'art. 8 dell'Allegato 8B del PIT, *"i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)"* si individuano **gli obiettivi** che devono essere perseguiti dagli strumenti della pianificazione, dagli atti di governo del territorio, dai piani di settore e dagli interventi in particolare:

a - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed estetico-percettivi delle sponde e delle relative fasce di tutela salvaguardando la varietà e la tipicità dei paesaggi fluviali, le visuali panoramiche che si aprono dalle sponde ed in particolare dai ponti quali luoghi privilegiati per l'ampia percezione che offrono verso il paesaggio fluviale;

b - evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle fasce fluviali e garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi fluviali, la qualità delle acque e degli ecosistemi;

c - limitare i processi di antropizzazione e favorire il ripristino della morfologia naturale dei corsi d'acqua e delle relative sponde, con particolare riferimento alla vegetazione ripariale;

d - migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale con particolare riferimento ai corridoi ecologici indicati come "direttrici di connessione fluviali da riqualificare" nelle elaborazioni del Piano Paesaggistico;

e - riqualificare e recuperare i paesaggi fluviali degradati;

f - promuovere forme di fruizione sostenibile del fiume e delle fasce fluviali.

Le **Direttive** esplicano la coerenza degli interventi con gli obiettivi finali:

- a. individuare i corsi d'acqua caratterizzati dalla presenza di rilevanti valori ecosistemici e paesaggistici, con particolare riferimento alla presenza di habitat fluviali di interesse comunitario e/o regionale;*
- b. riconoscere il sistema storico delle opere idrauliche di valore testimoniale e dei manufatti*



- edilizi connessi con la presenza del corso d'acqua, promuovendone altresì il mantenimento, la conservazione e la valorizzazione;*
- c. riconoscere i principali punti di vista e le visuali percepibili anche dagli attraversamenti, connotati da un elevato valore estetico-percettivo;*
 - d. individuare i tratti fluviali che presentano potenziale di navigabilità e le sponde accessibili al pubblico con i relativi punti di vista e percorsi pedonali e ciclabili*
 - e. tutelare e riqualificare i caratteri morfologici e figurativi dei fiumi e torrenti anche in relazione alle loro aree di pertinenza;*
 - f. garantire che gli interventi volti a mantenere e ripristinare la funzionalità del reticolo idraulico, con particolare riferimento al fondovalle e alle aree di pianura, rispettino i caratteri ecosistemici, identitari e percettivi propri del contesto fluviale;*
 - g. tutelare e valorizzare i caratteri geomorfologici tipici dei corsi d'acqua quali ad esempio cascate, forre, orridi, meandri, golene, terrazzi alluvionali;*
 - h. tutelare le formazioni vegetali autoctone (ripariali e planiziali) e individuare le fasce ripariali da sottoporre a progetti di riqualificazione, con particolare riferimento ai corridoi ecologici da riqualificare come individuati dagli elaborati del Piano Paesaggistico;*
 - i. promuovere, anche attraverso sistemi perequativi, la delocalizzazione, all'esterno delle fasce di pertinenza fluviale, degli insediamenti produttivi non compatibili con la tutela paesaggistica, idraulica ed ecosistemica degli ambiti fluviali, anche sulla base delle criticità individuate dal Piano Paesaggistico;*
 - j. contenere nuovi carichi insediativi entro i limiti del territorio urbanizzato e garantire che gli interventi di trasformazione urbanistico ed edilizia non compromettano il contesto paesaggistico e le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo;*
 - k. favorire la creazione di punti di sosta, itinerari, percorsi di mobilità dolce, e incentivare iniziative volte al recupero di manufatti e opere di valore storicoculturale, comprese le opere idrauliche storicamente legate al corso d'acqua (mulini, chiuse, ponti, briglie, vasche), al fine di valorizzare e ricostituire le relazioni tra comunità e fiume;*
 - l. realizzare una gestione sostenibile delle periodiche attività di taglio della vegetazione ripariale, evitando alterazioni significative degli ecosistemi fluviali e della continuità e qualità delle fasce ripariali;*
 - m. promuovere interventi che assicurino l'incremento delle superfici permeabili e degli spazi aperti incentivandone la fruizione collettiva anche attraverso interventi finalizzati alla rimozione di elementi artificiali che compromettono le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo.*

Le misure di tutela delle aree ricomprese all'interno dei 150 metri dai fiumi, torrenti e dei corsi d'acqua vengono attuate all'interno delle **prescrizioni** al quale ogni singolo intervento si deve attenere:



- a. *Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che : 1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica; 2 - non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali; 3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili; 4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico- identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.*
- b. *Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.*
- c. *Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che: 1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale; Disciplina dei beni paesaggistici (artt. 134 e 157 del Codice) 8 Elaborato 8B 2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico; 3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo; 4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario; 5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.*
- d. *Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate all'attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal Piano Paesaggistico e il minor impatto visivo possibile.*
- e. *Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a condizione che gli interventi non comportino aumento dell'impermeabilizzazione del*



suolo e siano realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili evitando l'utilizzo di nuove strutture in muratura.

- f. *La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.*
- g. *Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di: - edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali; - depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere; - discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06). Sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett c) punti 2, 3, 4 e 5: - gli impianti per la depurazione delle acque reflue; - impianti per la produzione di energia; - gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime come individuato dagli atti di pianificazione.*
- h. *Non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.*

2. Linee guida in termini di operatività ai fini del vincolo art.142, lett. c, del D.lgs. n. 42/04

Le linee guida per l'operatività dell'intervento ai fini del vincolo art.142, lett. c, sono correlate alle valutazioni e verifiche da effettuarsi in particolare in merito alla non compromissione della vegetazione ripariale ed i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica, al mantenimento degli accessi al corso d'acqua ed alla conservazione degli equilibri dinamici e riconoscibilità dei caratteri paesaggistici. Verrà accertato che l'intervento preservi la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale, non vengano compromesse le visuali connotate da elevato valore percettivo e non si occludano i varchi e le visuali panoramiche da e verso il corso d'acqua senza concorrere alla formazione di fronti urbani continui.

Lo studio nella fase preliminare prevederà un inquadramento morfologico e topografico, in modo da focalizzare gli aspetti percettivi dell'intervento nei riguardi della fascia di rispetto, in modo da definire i coni prospettici sia verso il corso d'acqua sia verso l'abitato. L'altro aspetto è la valutazione ecologica della fascia ripariale, con uno studio mirato ad analizzare le componenti



biocenotiche. L'obiettivo è di verificare se l'intervento comporterà impatti sulla conservazione della biodiversità, portando ad una frammentazione dell'ambiente naturale per effetto dell'antropizzazione. Saranno osservate le reti ecologiche ed i corridoi ecologici eventualmente presenti e verificata la continuità ecologica. I livelli di organizzazione ecologica coinvolti saranno relativi a:

- Individuo (processi di dispersione individuale);
- Popolazione (struttura dinamica e di popolazione);
- Comunità (dinamica di comunità);
- Ecosistema (flussi di materia ed energia);
- Paesaggio (configurazione e sua funzionalità).

Lo studio prevederà l'individuazione delle componenti strutturali con particolare attenzione alle relazioni spaziali fra gli elementi del paesaggio ed i flussi ecologici ed a conclusione potranno essere puntualizzate alcune azioni di miglioramento ambientale.

3. Prime indicazioni in tema di vincolo paesaggistico art. 142, lett.g.

Il vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, lett. g, del D.lgs. n.42/04 disciplina le aree di interesse paesaggistico in qualità di *“ territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'[articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227](#)”*;

La Regione Toscana attraverso il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico ha individuato le “Aree tutelate per Legge” attraverso la metodologia descritta all'Allegato 7B del PIT e disciplinato la norma di tutela come riportata all'interno dell'Allegato 8B del PIT.

L'art.12 dell'Allegato 8B del PIT, indica gli **obiettivi** della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi che consistono in:

- a. migliorare l'efficacia dei sistemi forestali ai fini della tutela degli equilibri idrogeologici del territorio e della protezione dei rischi derivanti da valanghe e caduta massi;*
- b. tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei territori coperti da boschi salvaguardando la varietà e la tipicità degli ambienti forestali;*
- c. tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani e planiziali per le loro funzioni di continuità paesaggistica tra questi e le matrici forestali collinari e montane;*
- d. salvaguardare la varietà e la qualità degli ecosistemi forestali, con particolare*



riferimento alle specie e agli habitat forestali di interesse comunitario e regionale e ai nodi primari e secondari della rete ecologica forestale riconosciuti tali dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico;

- e. garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico -culturali ed estetico- percettivi;*
- f. recuperare i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, soggetti a ricolonizzazione forestale;*
- g. contrastare la perdita delle aree agricole ad alto valore naturale e preservare le radure identificabili come prati-pascoli, ancorchè arborati, mediante la salvaguardia delle tradizionali attività agro-silvo- pastorali;*
- h. promuovere la valorizzazione e la fruizione delle risorse del patrimonio storicoartistico, ambientale e paesaggistico rappresentato dal bosco, con particolare riferimento alle zone montane e a quelle a rischio di abbandono;*
- i. valorizzare le produzioni locali legate alla presenza del bosco e promuoverne forme di fruizione sostenibile, anche al fine di ricostituire le relazioni tra il bosco e le comunità.*

Le direttive assumono un carattere preminente in alcuni aspetti conoscitivi in particolare:

- a. Riconoscere, anche sulla base delle elaborazioni del Piano Paesaggistico:

1 - le aree di prevalente interesse naturalistico, con particolare riferimento ai nodi primari e secondari forestali della Rete Ecologica Regionale di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici dei paesaggi "del Piano Paesaggistico e alle aree interne ai sistemi di Aree protette e Natura 2000;

*2 - le formazioni boschive che **"caratterizzano figurativamente"** il territorio quali: - boschi di latifoglie mesofile a prevalenza di faggio e/o abetine;*

- boschi di latifoglie a prevalenza di specie quercine;

- castagneti da frutto;

- boschi di altofusto di castagno;

- pinete costiere;

- boschi planiziari e ripariali;

- leccete e sugherete; - macchie e garighe costiere;

- elementi forestali isolati e paesaggisticamente emergenti e caratterizzanti;

3 - i paesaggi rurali e forestali storici (come riconosciuti dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico e dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia).

- b. Definire strategie, misure e regole /discipline volte a:

1 - promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico nonché della loro funzione di presidio idrogeologico e delle emergenze vegetazionali;



2 - promuovere tecniche selvicolturali volte a contenere e/o contrastare la diffusione di specie aliene invasive soprattutto nelle zone di elevato valore paesaggistico e naturalistico;

3 - evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, di cui al presente comma lettera a, riducano i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e ne compromettano i valori, storico- culturali ed estetico percettivi;

4 - favorire il recupero delle attività agro-silvo-pastorali, al fine della conservazione dei caratteri storico- identitari e dei valori paesaggistici da esso espressi;

5 - tutelare i caratteri tipologici e morfologici degli insediamenti, degli edifici e dei manufatti di valore storico e architettonico, con particolare riferimento alle testimonianze della cultura agro -silvo-pastorale favorendone il recupero e il riuso compatibile con i valori del contesto paesaggistico;

6 - potenziare e valorizzare le attività economiche tradizionali nel campo della selvicoltura, e delle attività connesse, in particolar modo nelle zone montane e nelle aree economicamente svantaggiate;

7 - incentivare, laddove possibile anche mediante idonee misure contrattuali, il mantenimento e/o recupero:

- dei castagneti da frutto;
- dei boschi di alto fusto di castagno;
- delle pinete costiere;
- delle sugherete;
- delle sistemazioni idraulico-agrarie e forestali quali ciglionamenti, lunette, terrazzamenti, acquidocci, scoline, fossi;

8 - promuovere il recupero e la manutenzione della sentieristica, garantendone, ove possibile, l'accessibilità e la fruizione pubblica;

9 - perseguire la tutela, il miglioramento e la valorizzazione paesaggistica e naturalistica, delle proprietà pubbliche forestali, con particolare riferimento al patrimonio agricolo forestale regionale e alle proprietà comunali.

Le aree tutelate coperte da boschi e da foreste sono sottoposte a relative prescrizioni di salvaguardia:

- a. Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:

1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e



coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;

2 - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);

3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

b. Non sono ammessi:

1 - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive costiere che "caratterizzano figurativamente" il territorio, e in quelle planiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella "Carta dei boschi planiziarie e costiere" di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici dei paesaggi", ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile;

2 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche

4. Linee guida in termini di operatività ai fini del vincolo art.142, lett. g, del D.lgs. n. 42/04

Una prima valutazione sarà correlata allo studio delle dinamiche di insediamento vegetazionale che si sono succedute nell'arco temporale dagli anni 50' fino allo stato attuale mediante ricostruzione aerofotogrammetrica. Dalle verifiche su ortofoto, sarà possibile ricomporre le dinamiche vegetazionali dell'area, accertando la presenza o meno di un continuum vegetativo protratto fino ad oggi. Successivamente, a seguito di questa analisi potranno essere analizzati i processi evolutivi di costituzione del bosco e procedere ad un inquadramento tipologico ed alla eventuale caratterizzazione figurativa, se ricompreso all'interno delle sopracitate formazioni elencate nell'allegato 8B.

Dalla verifica in campo saranno approfonditi gli aspetti dei valori ecosistemici e paesaggistici ed evidenziati i rapporti percettivi che coesistono tra ecosistema forestale, agroecosistema ed insediamento storico. In particolare, verrà valutata la permanenza e riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici post -intervento, il mantenimento della funzionalità della matrice forestale e salvaguardata la qualità degli ecosistemi e delle reti ecologiche. La verifica dovrà constatare che l'intervento non alteri i rapporti figurativi consolidati del paesaggio forestale, e non comprometta i valori ecosistemici ed estetico percettivi. Qualora dall'indagine conoscitiva in campo dovessero emergere degli elementi fitocenotici o biocenotici oggetto di relativa segnalazione, saranno approntate misure di tutela ai fini della conservazione.

Ai fini del completamento dello studio preliminare, saranno approfonditi gli aspetti relativi agli



abachi delle invarianti strutturali in particolare la Invariante II “*i caratteri ecosistemici del paesaggio*” ed la Invariante IV “*i caratteri morfotipologici dei sistemi agroambientali dei paesaggi rurali*”.



INQUADRAMENTO VEGETAZIONALE

Sommario

Inquadramento generale 2

Inquadramento di zona 4

Zona 1 4

Zona 2 6

Zona 3 8

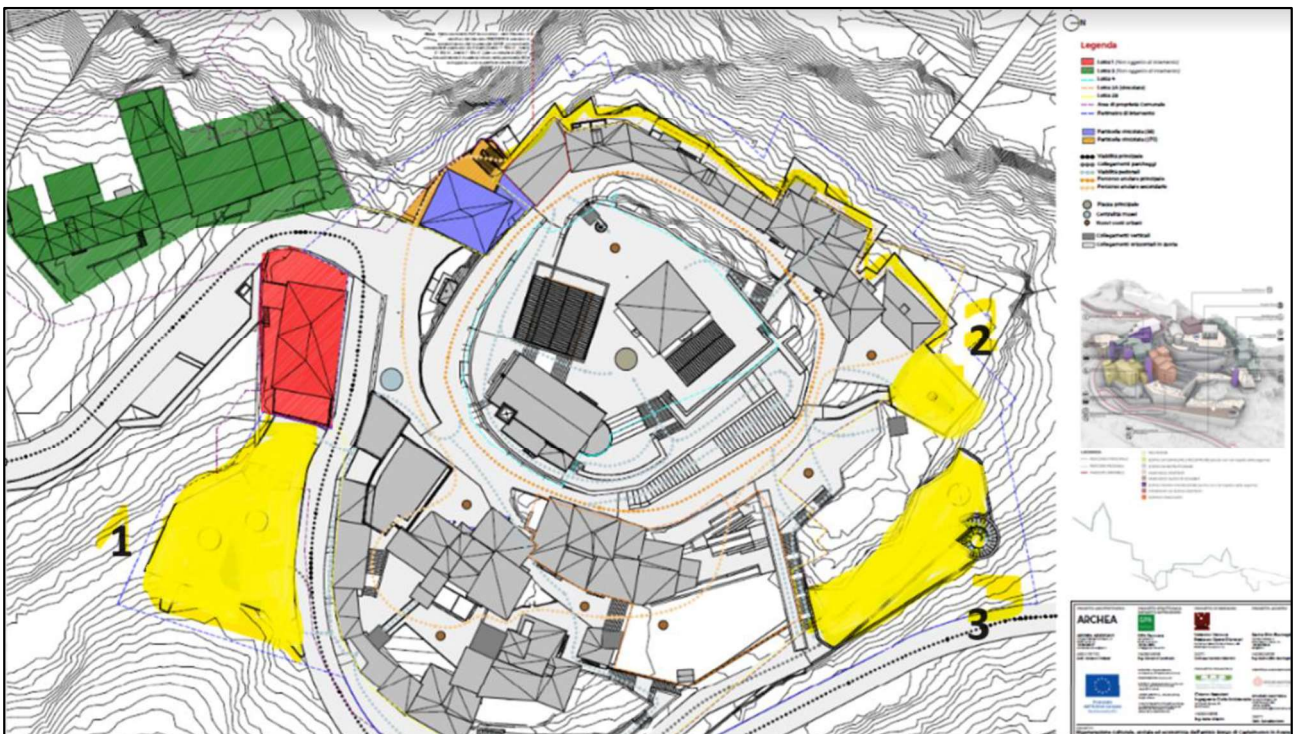
Inquadramento paesaggistico 8

Conclusione 9

Inquadramento generale

Lo studio della formazione vegetazionale presente nelle aree di intervento progettuale ha lo scopo di classificare la tipologia boschiva ed individuare, eventualmente, specie e fitocenosi che necessitano di approfondimenti e/o forme di tutela e valorizzazione.

Il sopralluogo è stato effettuato all'interno delle aree interessate come riportato nell'elaborato seguente (zone gialle):



In passato queste zone facevano parte del tessuto urbanizzato, edificato e resedi, che a seguito della fase di abbandono, ha visto l'insediamento progressivo di una formazione vegetazionale caratterizzata da specie pioniere, alcune delle quali molto invasive.

In generale, questi boschi di neoformazione sono favoriti dalle condizioni climatiche e dalla presenza di spazi aperti, favoriti dalla presenza a breve distanza di boschi preesistenti che dalla vicinanza di aree antropizzate evidenziando l'interdipendenza tra le dinamiche demografiche e quelle ecologiche.



Nelle tre aree si evidenzia il ripetersi del medesimo modello vegetazionale, derivante dalla ri-colonizzazione di specie pioniere primarie, che si inseriscono inizialmente nelle lacune e nelle discontinuità del cotico erboso, nelle aree di accumulo di pietre, ove si genera una protezione dei semenzali che agevola l'attecchimento della rinnovazione.

In tutte e tre le aree, si rileva la presenza di specie esotiche ed invasive quali *Robinia Pseudoacacia* (volg. *Acacia* o *Cascia*) e *Ailanthus Altissima* (*Ailanto*, *albero del Paradiso*), che si alternano come predominanza; nelle zone numero 1 e 2 si ha una prevalenza netta della *Robinia*, e sporadico *ailanto*; nella zona 3 c'è una leggera prevalenza di *Ailanto*.

La *Robinia* è una specie pioniera eliofila, vegeta in un ampio spettro di condizioni pedologiche, con una larga scala di distribuzione e una spiccata valenza ecologica correlata ad una capacità pollonifera. Ha una notevole velocità di accrescimento che la rendono, oltre che invasiva, molto competitiva, andando ad insediarsi in breve tempo negli spazi aperti, e creando anche formazioni pure chiamati "Robinieti".

L'*Ailanto* è una specie pioniera colonizzatrice, capace di svilupparsi rapidamente in un ampio intervallo pedologico, anche sotto copertura, con noti meccanismi di competizione interspecifici basati sull'essudazione radicale di composti fitotossici. Gli effetti più comunemente segnalati dalla presenza dell'*ailanto*, sono determinati dalla forte competizione con gli organismi autoctoni, cambiamenti strutturali degli ecosistemi, interferenza nei cicli biogeochimici, alterazione della struttura e della composizione delle fitocenosi. L'invasione rapida delle aree scoperte da parte dell'*ailanto*, andando a creare formazioni dense, rende difficile il proseguimento delle successioni naturali evolutive del bosco.



In entrambe, le specie, ma soprattutto nei confronti dell'ailanto, risulta molto difficile l'azione di eradicazione e si evidenziano diversi effetti negativi sulla conservazione e biodiversità in quanto di difficile controllo.

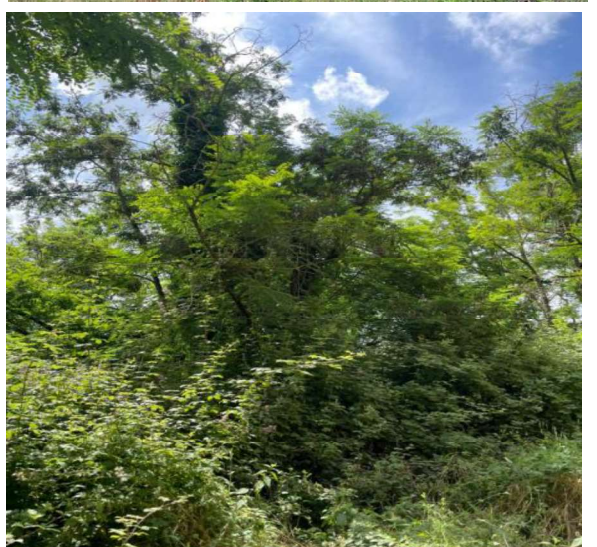
Essendo specie aggressive e di veloce accrescimento tendono a omogenizzare le aree di insediamento creando formazioni boschive monospecifiche e coetaneiformi che riducono i flussi ecologici e la biocenosi.

Inquadramento di zona

Zona 1

Area caratterizzata dalla vicinanza di manufatti, che degrada verso la strada sottostante, con elevata predominanza di robinia, classe di altezza 12-14 e diametro 14-16 e 16-18, in fase di chiusura nel piano superiore, e con sporadica presenza di ailanto, *Sambucus nigra* (sambuco) nel piano medio e di *Rubus Ulmifolius* (rovo) nel piano inferiore. In tutta l'area si manifesta la diffusione di *Hedera helix* (edera) sia in fase rampicante che strisciante. Si rileva un esemplare di *Prunus Avium* (cilieigio) ed un esemplare di *Platanus* (Platano).

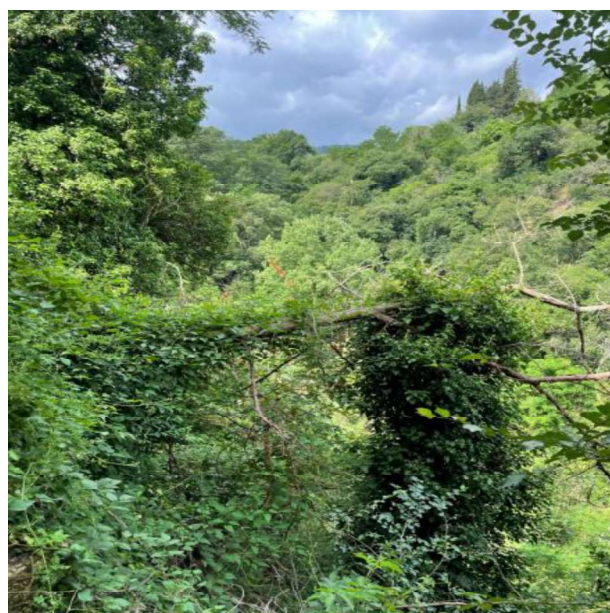
A livello superficiale domina l'*Urtica Dioica* (ortica comune), che a tratti forma un tappeto uniforme.





Zona 2

Area limitrofa ai fabbricati, caratterizzata dalla presenza di Robinia in prevalenza, consociata con Ailanto; nel piano inferiore caratterizzato da rovo, sambuco e sporadico *Ulmus Minor* (Olmo campestre), con consistente edera sia in forma rampicante che strisciante. Presenza di ortica a livello del terreno, consociata a *Parietaria officinalis*.







Zona 3

Area caratterizzata dalla presenza più frequente di Ailanto in forma giovanile e più invasiva consociato con robinia, un esemplare di Sambuco e di *Ficus Carica* (fico comune); presenza di edera rampicante e strisciante ed ortica comune.



Inquadramento paesaggistico

Da un punto di vista paesaggistico queste neoformazioni boschive, risultanti dall'abbandono di aree coltivate o pertinenziali di resedi, non portano elementi rappresentativi paesaggistici, in quanto specie invasive ed alloctone, non caratterizzanti i paesaggi tipici della Toscana. Sicuramente tali formazioni boschive non rientrano nei boschi figurativi indicati nell'Allegato 8B del PIT in quanto non individuabili in boschi consolidati, né tanto meno di interesse floristico. E' utile rimarcare che la normativa Toscana, attraverso la Legge Regionale n.30/2015 "*Norme per la conservazione del patrimonio naturalistico-ambientale Regionale*" art. 80 comma 7, pone il divieto di realizzare opere di forestazione utilizzando specie non autoctone o autoctone invasive



tra le quali rientrano l'Ailanto e la Robinia. Anche l'ISPRA nelle *"Linee Guida per la gestione delle specie vegetali alloctone -2022"*, indica delle modalità post-introduzione riconducibili ove possibile all'eradicazione e comunque attuare azioni di controllo, poiché gli impatti derivanti dalla loro diffusione possono portare a modifiche negative alla biodiversità. Pertanto, anche la normativa di settore conferma l'inesistenza di qualsiasi azione di tutela paesaggistica nei confronti di tali formazioni boschive.

Conclusione

In funzione dell'inquadramento vegetazionale e lo studio della fitocenosi presente nelle tre aree, si rileva che la presenza di boschi di neoformazione costituiti da Robinia ed Ailanto sono da considerarsi privi di ogni interesse paesaggistico ed ambientale.

L'aspetto ecologico di queste formazioni con prevalenza di Robinia ed Ailanto, specie alloctone ed invasive, con una elevata potenzialità biologica delle due specie, è da considerarsi comunque un pericolo per la locale fitocenosi, con alterazione dell'assetto vegetazionale naturale. L'espansione di queste formazioni Robinia- Ailanto possono aver ricadute dirette anche sull'aspetto faunistico in quanto comportano la scomparsa di specie vegetali fonte di approvvigionamento animale.

Ogni forma di gestione e controllo, compreso l'eradicazione è da valutarsi positivamente.

